

Oggetto: Regime fiscale dei contributi fondenel anno 2005: CONTRIBUTI NON DEDOTTI

Gentile Dirigente associato,

ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, l'iscritto deve comunicare al fondo pensione l'importo dei contributi che **non sono stati dedotti** in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla vigente normativa ⁽¹⁾.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la comunicazione predetta deve essere fornita esclusivamente dal lavoratore interessato. Il fondo pensione non è infatti autorizzato a provvedere a tale determinazione in via autonoma o su indicazione di diversi soggetti (per esempio, su segnalazione dell'azienda di appartenenza).

Per meglio chiarire il regime della deducibilità fiscale dei contributi versati al Fondo Pensione in favore dei dirigenti delle Imprese associate a Fondenel, si ricorda innanzitutto che il superamento del plafond previsto per la deducibilità fiscale – secondo i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti ⁽¹⁾ – comporta, da un lato, la non deducibilità dei contributi versati in eccesso e, dall'altro, l'esclusione degli stessi dalla tassazione al momento dell'erogazione della prestazione da parte del Fondo.

Orbene, la comunicazione a Fondenel dei "contributi non dedotti" può essere effettuata:

- * nel caso in cui il versamento complessivo dei contributi abbia superato il previsto plafond ⁽¹⁾;
- * nel caso in cui detti contributi, pur non superando il citato plafond ⁽¹⁾, non sono stati, di fatto, dedotti, né da parte della società da cui l'iscritto dipende né da parte di quest'ultimo in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi ("Modello 730" od "Unico persone fisiche").

Si aggiunge che l'importo dei contributi dedotti e non dedotti ("contributi previdenza complementare esclusi e non esclusi dai redditi ...", così come definiti ed esposti nel modello CUD, rispettivamente, ai punti 28 e 29 del CUD 2006: certificazione relativa all'anno 2005) sono riportati in tale modello nel caso in cui detta contribuzione è stata "trattata" direttamente da parte della Società tenuta al rilascio della menzionata certificazione.



Fondenel

Conseguentemente, il contenuto di detto modello non può considerarsi sufficiente ai fini in parola, in relazione alla situazione personale di ciascun iscritto. Infatti, i dati esposti in detto modello non tengono conto:

* di eventuali contributi previdenziali versati direttamente dal lavoratore ad altra forma pensionistica individuale attuata mediante adesione a fondi pensione aperti (art. 9 bis del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124) o mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 9 ter del D.Lgs citato ⁽²⁾) ovvero di contributi versati nell'interesse di persone fiscalmente a carico ⁽³⁾;


* delle eventuali deduzioni (riferite ai contributi comunque versati a forme pensionistiche complementari) fruite o che saranno fruite dall'iscritto in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi ("Modello 730/2006" od "Unico persone fisiche 2006"), anche considerando, in tale sede, la presenza di componenti reddituali positivi o negativi (diversi da quello di lavoro dipendente erogato dalla società che ha rilasciato il citato CUD), che possono far variare la deducibilità fiscale di detti contributi.

Ciò premesso – confermando l'invito per i dirigenti interessati a seguire comunque le indicazioni ministeriali in materia, soprattutto in presenza di particolari situazioni e fermo restando quindi la responsabilità di ciascun dirigente interessato a tale verifica – **i dirigenti iscritti al Fondo devono comunicare a Fondenel, per il tramite di PREVINET ⁽⁴⁾, l'ammontare dei contributi non dedotti entro la data del 30 settembre dell'anno successivo a quella cui detti contributi si riferiscono (quindi: 30 settembre 2006 per i "contributi NON dedotti" relativi all'anno 2005).**

In mancanza di detta comunicazione, Fondenel non sarà autorizzato – al momento dell'erogazione della prestazione da parte del Fondo – ad escludere detto importo dalla base imponibile, in sede di tassazione, così come previsto dalla normativa ad oggi vigente in materia.

Sul piano operativo, per effettuare detta comunicazione, gli interessati dovranno utilizzare l'apposito modulo, che uniamo al presente comunicato e che è comunque disponibile sia nel sito INTERNET <http://fondenel.previnet.it> alla sezione "Modulistica", nonché su INTRANET <http://inenel.risorse.enel/inenel/index.jsp> nella sezione "i servizi per me" - "Fondenel" per i Dirigenti del Gruppo ENEL.

Detto modulo, debitamente compilato e sottoscritto dai dirigenti, dovrà essere trasmesso direttamente a PREVINET – Sevizi per la Previdenza S.p.A. ⁽⁴⁾, che provvederà a memorizzare la relativa informazione ai fini di cui si è detto. *Infatti, come ciascun iscritto potrà rilevare, all'indirizzo <http://fondenel.previnet.it/>, inserendo il codice fiscale e il codice personale, nell'ambito della propria "posizione individuale", viene visualizzato il dettaglio annuale dei "contributi non dedotti".*



FONDENEL

Fondo Pensione Dirigenti del Gruppo ENEL



Iscritto al n° 1622 dell'Albo dei Fondi Pensione - I Sezione Speciale
C.F. 97150590582

Naturalmente, come già detto nella Comunicazione Periodica agli Iscritti relativa all'Esercizio 2005 datata 28 febbraio 2006, si raccomanda all'iscritto di verificare che detto dettaglio corrisponda effettivamente ai "contributi non dedotti", provvedendo a comunicare prontamente al Fondo eventuali discordanze accertate, sempre per il tramite di PREVINET.

Fermo restando la richiamata scadenza del 30 settembre 2006 per effettuare l'invio dei dati in parola, si consiglia – per comodità - di effettuare la comunicazione di cui trattasi in concomitanza con le operazioni relative alla dichiarazione dei redditi anno 2005 (730/2006 ovvero "Unico persone fisiche"), al fine di poter facilmente disporre – da parte dei singoli dirigenti interessati – della relativa documentazione necessaria, essendo quest'ultima già stata utilizzata di recente in sede di dichiarazione dei redditi.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Claudio Machetti



Roma, 22 giugno 2006

(1)

- * 12% del reddito complessivo dell'iscritto a FONDENEL e, quindi, reddito da lavoro (comprensivo dei contributi FONDENEL a carico del datore di lavoro) più eventuali altri redditi posseduti;
- * € 5.164,57 (ovvero dieci milioni di Lire);
- * doppio della quota del trattamento di fine rapporto (TFR) destinata a FONDENEL nell'anno di riferimento.
- * Per i "Vecchi Iscritti" è stata concessa una deroga, per un periodo transitorio di 5 anni (fino al 2005: quindi solo per tale anno 2005 vale ancora detta deroga) al limite massimo di deducibilità di € 5.164,57 (ovvero dieci milioni di Lire), prevedendo la possibilità di superare tale limite fino al raggiungimento dell'ammontare dei contributi versati al fondo pensione dal lavoratore e dall'azienda nel corso dell'anno 1999 e non subordinando la deducibilità al versamento del TFR a forme previdenziali. Vale, comunque, il limite massimo di deducibilità dei contributi pari al 12% del loro reddito complessivo. Non rientrano tra i contributi versati nel 1999, pur se rilevabili in tale anno, eventuali "zainetti" o trasferimenti provenienti da altri fondi pensione, se non per la quota parte relativa al 1999.

(2)

Non rientrano in tale previsione di "deducibilità" i contratti assicurativi sulla vita stipulati entro l'anno 2000, per i quali può trovare invece applicazione la c.d. "detrazione" d'imposta del 19% fino al limite di € 1.291,14 (2.500.000 di vecchie lire) sempreché ricorrano i presupposti fissati dalla legge per detta detrazione e riportati nelle relative istruzioni ministeriali, anche in tema di "Modello 730" od "Unico", che gli associati interessati sono invitati a consultare con ogni cortese attenzione.

(3)

Al fine di acquisire, altresì, un quadro di maggior dettaglio nell'ambito dell'intera materia dei contributi versati in favore della "previdenza complementare", si invitano i lavoratori a seguire le indicazioni legislative e ministeriali, cui si è accennato nella nota precedente, nonché a consultare la circolare del Ministero delle Finanze n. 29/E del 20 marzo 2001, disponibile nel sito <http://fondenel.previnet.it>, nonché su <http://inenel.risorse.enel/inenel/index.jsp> nella sezione "i servizi per me" - "Fondenel", per i Dirigenti del Gruppo ENEL.

(4)

Spedire a :

PREVINET – Servizi per la Previdenza –
Via Ferretto n° 1 – 31021 MOGLIANO VENETO (Tv).

FONDENEL

Fondo Pensione Dirigenti del Gruppo ENEL

Iscritto al n° 1622 dell'Albo dei Fondi Pensione - I Sezione Speciale
C.F. 97150590582

Fondenei FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO ENEL

COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 47/2000)

1. DATI DELL'ISCRITTO

Cognome: Nome:
Codice Fiscale: Sesso: M F Data di nascita: ___/___/___
Comune (st. estero) di nascita: Provincia: () Telefono:
Indirizzo di residenza: CAP:
Comune di residenza: Provincia: ()

2. VALORE DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

che, della complessiva somma versata nell'anno _____ al Fondo Pensione,

l'importo di € _____,

(Euro)

importo in lettere

non è stato/non sarà portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno di riferimento.

3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 47/2000, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo Pensione l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla vigente normativa.

QUALORA L'ISCRITTO MATURI IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE PRIMA DEL 30 SETTEMBRE, LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE RESA ALLA DATA DI MATURAZIONE DEL DIRITTO STESSO.

L'importo da indicare non deve comprendere la quota di contribuzione rappresentata riferibile al TFR.

Si ricorda che con la presente comunicazione non devono essere indicati gli eventuali contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico. In tale ipotesi, il familiare interessato deve effettuare analoga separata comunicazione alla forma previdenziale cui è iscritto, segnalando che l'ammontare dei contributi versati e non dedotti, non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui è fiscalmente a carico.

Naturalmente, si richiama il contenuto del comunicato "contributi non dedotti" ai fini di una più completa informativa ed al fine di avere un quadro generale di riferimento della materia.

Data Compilazione: / /

Firma: _____